

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 4-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE GOZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione
di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione
femminile in Italia

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Già presentato nella VI legislatura e ripresentato all'inizio della VII, il disegno di legge n. 4 affrontava, con gli articoli da 1 a 10, diversi settori dell'ordinamento — codici penale e civile, lavoro e previdenza, scuola — abrogando o correggendo norme variamente lesive della parità tra i sessi; e istituiva, con gli articoli dall'11 in poi, una commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia.

La discussione del disegno di legge nella Commissione giustizia del Senato non è stata molto rapida, sia per la complessità della materia trattata, che suscitava riserve in alcuni commissari, sia perchè, nel frattempo, il Parlamento esaminava altri provvedimenti, che assorbivano in parte il contenuto del disegno di legge n. 4.

Infatti, la legge n. 348 del 16 giugno 1977, all'articolo 1, secondo comma, recepisce la abolizione della discriminazione tra i sessi nell'insegnamento dell'educazione tecnica nella scuola media, abolizione prevista nel disegno di legge in esame all'articolo 9.

Inoltre, il disegno di legge 805, già approvato dalla Camera dei deputati, e approvato con modifiche dal Senato nella seduta del 13 ottobre 1977, recepisce (artt. 4, 7 e 11) le proposte degli articoli 5, 6, 7 del disegno di legge in esame, relative alla parità tra i sessi in materia di reversibilità della pensione, età pensionabile, diritti inerenti alla cura del bambino dopo la nascita.

Dei rimanenti articoli, la Commissione decideva all'unanimità di respingere il 3 (giudicandosi irrilevanti, ai fini perseguiti, le norme del codice civile in questione) il 4 (dati gli evidenti sospetti di incostituzionalità, confermati dalla 1ª Commissione) l'8 (l'imminente riforma del settore sanitario con la prevista soppressione delle casse mutue, ha fatto ritenere inopportuno un intervento destinato a breve vita).

La Commissione ha quindi concentrato la sua attenzione sulle proposte modifiche al codice penale, prendendone in esame anche un possibile allargamento: sia per quanto riguarda la « causa d'onore », che compare, oltre che nel 587, anche negli articoli 578 e 592; sia per prevedere un aggravamento della pena prevista dagli articoli 519 e 521, quando il reato sia commesso da più persone riunite (senza bisogno che siano cinque, come prevede l'articolo 112).

Gli articoli 544 e 587 del codice penale sono espressioni tipiche di una prospettiva culturale che vede la donna come un oggetto — qualcosa, non qualcuno — di proprietà privata del maschio: certo la più grave offesa che si possa fare al suo diritto di essere, a tutti gli effetti, persona umana.

Per il 544, chi sposa la donna fatta segno a violenza non è punibile per il reato commesso; e la sanatoria si estende ai suoi complici. Più che di « matrimonio riparatore », si tratta in realtà di una compravendita: la donna viene risarcita, acquistandola, e, da parte sua, vendendosi. La legge approva: con evidente degradazione, tra l'altro, dell'istituto del matrimonio. Non c'è dubbio che sia largamente cresciuto, nell'opinione pubblica, il « rigetto » di un costume e di una legge siffatta. Nessuno oserebbe sostenere, oggi, di fronte alla frequenza dei casi di violenza carnale, compiuti da più persone, che possa bastare una decisione matrimoniale da parte di uno dei correi per mandarli tutti quanti impuniti.

Quanto al 587, proprio in questi giorni un processo svoltosi a Milano ha riproposto all'attenzione degli italiani l'assurdità vergognosa di una norma che riduce un omicidio a livello di un furto nemmeno troppo grave, e dà, in pratica, « licenza di uccidere ». Già molti anni fa un film di Pietro Germi, *Divorzio all'italiana*, aveva denunciato con aspra e convincente efficacia tale assurdità

(e dello stesso autore si deve ricordare, per l'articolo 544, l'altro film *Sedotta e abbandonata*, recentemente riproposto dalla televisione). Ha scritto Giovanni Conso, autorevole membro del Consiglio superiore della magistratura, commentando sulla *Stampa* del 30 ottobre la ricordata sentenza di Milano, che ha irrogato quattro soli anni di reclusione all'uccisore del presunto amante della moglie, e ricordando altre sentenze parimenti scandalose: « con il tener fermi schemi normativi non in linea con i tempi, non solo si creano ingiustizie sostanziali ma peggio ancora si dà una spinta al loro moltiplicarsi. Nulla è nefasto quanto il persistere in un atteggiamento legislativo apertamente accusato di eccessiva benevolenza: la tentazione di approfittarne più che si può, diventa, in certi casi, irresistibile ». Dunque, il legislatore è chiamato direttamente in causa, per la responsabilità di non aver provveduto a tempo, che può diventare, appunto, incentivazione al delitto. Nè, come lo stesso Conso aggiunge, si può invocare la riforma dell'intero codice per ritardare ulteriormente l'abrogazione sacrosanta di norme che non rispondono più alle esigenze di tutela della vita e della libertà, quali sono avvertite dal comune sentire.

Non si sono manifestate, nè probabilmente lo potevano, opposizioni di principio alla proposta abrogazione, da parte dei commissari; anzi, è stata unanime la dichiarazione di disponibilità in tal senso. Ciò nonostante, sono state avanzate persistenti perplessità che hanno portato alla decisione, a maggioranza, di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge per poterne ancora discutere in sede separata, con l'ausilio di dati statistici sull'applicazione giurisprudenziale degli articoli del codice penale in questione. Obbiettività e lealtà esigono di registrare che il parere del relatore è stato contrario.

A questo punto, della prima parte del disegno di legge rimaneva in piedi soltanto l'articolo 10. Ne è stata sostenuta la piena validità, in relazione sia alle più recenti acqui-

sizioni psicopedagogiche (necessità delle due immagini, maschile e femminile, anche nella prima infanzia), sia al mutamento del costume familiare per l'allevamento del bambino. Particolarmente significativo è stato considerato il mutamento del titolo al primo ciclo della nostra scuola, da « materna » a « per l'infanzia » (la Commissione ha rilevato la opportunità di sopprimere il « pubbliche » ai fini di estendere il cambiamento anche alle scuole private). Tuttavia, la maggioranza della Commissione, contro il parere del relatore, ha ritenuto di dover respingere anche l'articolo 10, considerando che la legge sulla parità nel lavoro, già ricordata e di imminente promulgazione, potrà ottenere l'effetto sostanziale voluto, cioè l'annullamento della discriminazione tra i sessi, stabilita dalla legge sulla scuola materna.

Infine la Commissione ha deciso, sempre a maggioranza, di respingere anche i rimanenti articoli, relativi alla istituzione di una commissione parlamentare di indagine. Tale decisione negativa, motivata dalla opportunità di non contribuire alla proliferazione di organi di tal genere, non significa in alcun modo, peraltro — e la Commissione ha tenuto a sottolinearlo — misconoscimento dell'esigenza posta dal disegno di legge: quella, cioè, di un « luogo » istituzionale di incontro e di dialogo fra i movimenti delle donne e lo Stato, per la tutela, il controllo e la promozione della condizione femminile. Lo stesso disegno di legge prevedeva che la Commissione parlamentare, nei sei mesi di durata previsti, dovesse elaborare il progetto di un organo permanente a tal fine. In altri paesi, come è noto, organi di questo genere sono già in atto: in Francia, addirittura a livello di un ministero apposito.

La Commissione ha ritenuto che non sia ancora matura la riflessione tra le forze politiche su questo tema, tenendo conto fra l'altro della necessità di operare una scelta non sottoposta ai pericoli di involuzione burocratica, ma tale da rispondere, con reale prontezza, agile ed efficace, ai problemi emer-

genti via via dal movimento delle donne. La Commissione ha affermato l'esigenza che il problema venga largamente dibattuto per giungere quanto prima possibile ad una soluzione soddisfacente, in grado di ottenere il più vasto consenso. Una soluzione, cioè, che rappresenti un traguardo veramente incisivo sul cammino della piena parità femminile: che è cammino, sì, legislativo, ma

anche, e soprattutto, di modificazione di costume. Si tratta, infatti, di far passare le acquisizioni della cultura antropologica contemporanea nella mentalità comune della gente, non ancora liberata da condizionamenti remoti. Il problema femminile non riguarda solo le donne; in realtà, è un problema di tutti.

GOZZINI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

5 aprile 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando che l'articolo 4 — comportando una prevalenza di donne sugli uomini — viola l'articolo 3 della Costituzione, e che l'articolo 7 va modificato in quanto occorre rendere alternativi tra marito e moglie i benefici di cui, in base alla norma in considerazione, gode solo la moglie.

BRANCA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

7 dicembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere contrario per quanto di competenza.

Infatti la Commissione, pur esprimendo vivo apprezzamento per le finalità del provvedimento, deve rilevare che dagli articoli 5 e 7 derivano immediatamente oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, per i quali non è prevista alcuna forma di copertura.

Si auspica comunque che la Commissione di merito, in considerazione della pesante situazione del bilancio dello Stato, possa trovare una nuova formulazione del provvedimento che non crei oneri aggiuntivi e quindi consenta l'espressione di un parere favorevole.

ROMANO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

Gli articoli 79, 80 ed 81 del codice civile sono abrogati.

Art. 4.

Il corpo giudicante dei delitti di cui al Capo I, titolo IX, del codice penale, deve essere composto almeno per la metà di magistrati di sesso femminile.

Art. 5.

È abrogato, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, il quinto comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il vedovo della donna pensionata o assicurata che sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione stessa in questo caso decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 89 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente del-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Stralciato.

Art. 2.

Stralciato.

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del proponente*)

la Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è inserito il seguente:

« L'anticipazione di cinque anni dell'età pensionabile della donna è facoltativa ».

Art. 7.

Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

« Le facoltà previste nel presente articolo sono estese anche al padre lavoratore »;

all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, le norme del presente articolo si applicano anche al padre lavoratore »;

al secondo comma dell'articolo 15, sono aggiunte in fine le parole: « tale indennità è estesa anche a favore del padre lavoratore, nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 ».

Art. 8.

I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono sostituiti dal seguente:

« I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera b), nonchè i componenti della loro famiglia che siano assistibili e che abbiano superato il diciottesimo anno di età, riuniti in assemblea comunale provvedono ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 29, all'elezione del consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri ».

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è inserito il seguente:

« Non è ammessa alcuna discriminazione e differenziazione, neppure per quanto ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Soppresso.

Art. 9.

Soppresso.

(Segue: Testo del proponente)

guarda le applicazioni tecniche, tra componenti maschili e femminili all'interno dei singoli istituti in relazione alla composizione dei corsi e delle classi ».

Art. 10.

Il titolo della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente:

« Ordinamento delle scuole pubbliche per l'infanzia ».

Assistenti, insegnanti, direttori ed ispettori previsti dalla legge 18 marzo 1968, numero 444, potranno essere sia di sesso maschile che femminile.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è abrogato.

Art. 11.

È costituita una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia avente il compito di indagare e riferire al Parlamento sui provvedimenti legislativi da adottare per garantire un'effettiva parità di condizione e di trattamento della donna nel nostro Paese.

La Commissione dovrà esaminare in modo specifico i problemi connessi all'occupazione, all'educazione e alla tutela giuridica della donna.

Per quanto riguarda l'occupazione dovranno essere identificati gli strumenti idonei a garantire un'effettiva parità normativa, salariale, previdenziale e di trattamento fiscale tra i due sessi. Dovranno poi essere identificati quegli strumenti che garantiscano parità di opportunità occupazionale sia nel campo della formazione professionale che in quello dell'offerta di lavoro da parte di privati ed enti pubblici.

Nel campo dell'educazione la Commissione dovrà indagare sui modi per assicurare identità di opportunità, di formazione e di trattamento nell'insegnamento attivo e passivo, con particolare riferimento ai rapporti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

(Segue: *Testo del proponente*)

tra formazione e sbocchi professionali. Dovrà essere assicurata una totale integrazione tra i due sessi fin dalla scuola per l'infanzia.

Per la tutela giuridica della donna la Commissione dovrà quindi intervenire nella ricerca di adeguati strumenti di protezione sia nel campo civile che in quello penale. Dovrà, tra l'altro, essere garantita la tutela della dignità femminile nel settore dell'informazione e in particolar modo in quello della informazione pubblicitaria e della promozione delle vendite. Sarà esaminata la possibilità di costituire centri di tutela legale e sanitaria a favore di donne vittime di violenze.

La Commissione dovrà prevedere l'istituzione di un organo permanente di indagine e di controllo sulla condizione femminile in Italia incaricato di assicurare da parte di enti pubblici e di privati il rispetto dei principi sostanziali di eguaglianza tra i due sessi e di riferire periodicamente al Parlamento sugli interventi legislativi e per garantirne una sempre più puntuale attuazione.

Art. 12.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Art. 13.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 14.

La Commissione dovrà prendere contatti con le organizzazioni dei movimenti e delle associazioni interessate all'elevamento, alla emancipazione e alla liberazione della donna

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Soppresso.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del proponente*)

e dovrà avvalersi, per lo svolgimento del suo compito, della consulenza di persone esperte indicate dalle suddette organizzazioni.

Art. 15.

La Commissione terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale e dovrà bimestralmente comunicare alle stesse Presidenze lo stato e lo sviluppo dell'inchiesta.

Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'accordo tra loro, destineranno agli uffici di segreteria della Commissione il personale, i servizi e le attrezzature necessarie.

Art. 16.

Le spese necessarie per l'espletamento dell'inchiesta sono poste a carico, in eguale misura, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Soppresso.